

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1352)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(RUMOR)

dal **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(BERTOLDI)

dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(MALFATTI)

dal **Ministro della Sanità**

(GUI)

dal **Ministro della Marina Mercantile**

(PIERACCINI)

dal **Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno**

(DONAT-CATTIN)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GIOLITTI)

e col **Ministro del Tesoro**

(LA MALFA)

**NELLA SEDUTA DEL 7 NOVEMBRE 1973**

Conversione in legge del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658,  
recante interventi a favore delle popolazioni dei Comuni inter-  
essati dalla infezione colerica dell'agosto e settembre 1973

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Le manifestazioni di colera che si sono recentemente manifestate in alcune zone del Paese sono state prontamente affrontate dagli organi locali e centrali dell'Amministrazione dello Stato e dagli enti locali con la utilizzazione di tutti i mezzi di profilassi e di cura disponibili.

È stato necessario concentrare entro breve tempo nella zona di Napoli i primi mezzi della Colonna mobile di Passo Corese per avviare unitamente al personale del Comando provinciale di Napoli una scrupolosa disinfezione di vaste aree cittadine che per le precarie condizioni igieniche richiedevano immediate ed integrali disinfezioni.

Data l'imponenza del problema sanitario, nelle stesse zone di Napoli e Caserta, oltre agli uomini e mezzi di cui sopra, si è reso necessario fare affluire anche altro personale, mezzi e materiale da altre zone dell'Italia centrale.

Ma se in tali zone è stato particolarmente impegnativo il lavoro degli uomini della Protezione civile, è da tener presente che analoghi interventi è stato necessario attuare nelle provincie di Bari, Foggia, Brindisi, Taranto e Cagliari.

Sulla situazione che si è creata nelle zone colpite e sugli interventi adottati ha riferito ampiamente al Parlamento il Ministro della sanità (sedute del 28 settembre 1973 al Senato e del 2 ottobre 1973 alla Camera) rispondendo alle numerose interpellanze e interrogazioni che dalle varie parti politiche sono state presentate sull'argomento.

Assolvendo l'impegno preso a suo tempo, il Governo intende ora adottare, con il presente provvedimento legislativo che viene presentato alle Camere per la conversione, gli interventi che si rendono necessari in via di *urgenza* per venire incontro alle esigenze dei settori più direttamente colpiti, e reintegrare le scorte di materiale sanitario e profilattico alle quali si è dovuto largamente attingere, nonchè per aumentare i fondi destinati all'assistenza, a disposizione sui bilanci di alcune Amministrazioni.

Richieste di interventi e di sussidi sono state formulate da numerose categorie di operatori economici. In considerazione delle difficoltà di individuare obiettivamente i settori che hanno risentito danni patrimoniali

come conseguenza diretta dell'infezione colerica, nonchè della necessità di evitare che le disponibilità finanziarie potessero essere disperse per finalità non aderenti al piano di intervento, si è ritenuto di seguire il criterio di sovvenire, in primo luogo, i coltivatori di mitili ed i relativi dipendenti, che hanno subito, per effetto dell'infezione e dei provvedimenti adottati in via di urgenza dall'Autorità amministrativa, un effettivo pregiudizio economico, assicurando, al contempo, il riconoscimento di particolari esigenze assistenziali locali a coloro che si siano venuti a trovare in una situazione di particolare e grave disagio.

Non si è però potuto venire incontro alle richieste per la concessione di sovvenzioni ai pescatori e ad altre categorie di operatori economici (albergatori, esercizi pubblici, ortofrutticoli, eccetera), che hanno lamentato una flessione nel loro giro di affari, in quanto il ristoro per il mancato guadagno in dipendenza di eventi calamitosi non è mai stato disposto in precedenza e allargherebbe in modo insostenibile l'onere per l'Erario.

In linea con i criteri sopra enunciati di una urgente esecuzione di opere, più efficace della erogazione di sussidi a fondo perduto, è stato predisposto il presente decreto-legge.

Con l'articolo 1 si provvede a stanziare sul bilancio del Ministero dell'interno la somma di lire 5.000 milioni, ripartita in due esercizi finanziari, per fronteggiare le spese mediante la concessione di sovvenzioni straordinarie, per le riparazioni più essenziali delle reti idriche e fognanti, a tutela della pubblica igiene, in attesa della loro definitiva sistemazione da parte degli organi competenti, nei Comuni del Mezzogiorno, che hanno maggiormente risentito della infezione colerica.

La stessa norma prevede che tali Comuni siano individuati, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della sanità, fra quelli ricadenti nell'area degli interventi straordinari per il Mezzogiorno previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

Con questo meccanismo si potrà avere riguardo, in un quadro di interventi più gene-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rale e adeguatamente coordinato, non solo alla esigenza di venire incontro alle necessità dei comuni nei quali sono stati constatati episodi di infezione colerica, ma anche di altre località nelle quali le carenze dei servizi pubblici nel settore delle opere igieniche siano particolarmente acute e bisognevoli di urgenti misure.

Con l'articolo 2 si provvede a stanziare la somma di lire 3.000 milioni per assicurare agli enti comunali di assistenza gli occorrenti mezzi finanziari per interventi assistenziali a carattere straordinario.

Poichè le aziende coltivatrici di molluschi eduli hanno subito danni consistenti a seguito della distruzione coattiva degli allevamenti per combattere la infezione colerica, l'articolo 3 del provvedimento prevede la concessione a ciascuna di esse, se regolarmente autorizzate, di un contributo a fondo perduto fino a lire 1.000.000, per una spesa complessiva di lire 300 milioni, secondo dati acquisiti dal Ministero della marina mercantile.

Ai lavoratori dipendenti delle stesse imprese, che sono rimasti senza lavoro, è prevista la erogazione di sussidi fino a lire 300 mila cadauno per una spesa massima di lire 700 milioni (articolo 4).

Viene inoltre aumentato (articolo 5) di lire 1.000 milioni lo stanziamento del capitolo 1110 del bilancio della spesa del Ministero della marina mercantile per il corrente anno finanziario per fronteggiare situazioni particolari di categorie di lavoratori che non rientrano in quella considerata dal precedente articolo 4 ma che sono state ugualmente colpite dalla stasi che si è verificata nel settore della pesca marittima.

In occasione dei recenti casi di infezione colerica, l'intervento del Ministero della sanità si è estrinsecato, tra l'altro, nella distribuzione diretta, nelle zone colpite dalla malattia, di vaccino, medicinali, presidi medico-chirurgici e altri prodotti sanitari.

Per l'acquisto di questo materiale il Ministero ha speso finora somme ingenti ed inoltre, secondo le previsioni dei competenti organi tecnici, sono necessari ulteriori interventi.

Poichè l'apposito capitolo n. 1141 dello stato di previsione della spesa del Ministero

della sanità, per il corrente esercizio finanziario, ha uno stanziamento di appena 2 miliardi, già tutti spesi per le normali e ricorrenti esigenze di profilassi (1 miliardo e 200 milioni per l'acquisto e distribuzione del solo vaccino antipoliomielitico) si rende necessario integrare il suddetto stanziamento di 9 miliardi (articoli 6 e 13) ripartiti nei due esercizi finanziari 1973 e 1974.

All'articolo 12 è previsto che per l'acquisto del materiale profilattico necessario, data l'urgenza con cui si è dovuto intervenire, il Ministro della sanità può provvedere in deroga alle disposizioni fissate dalle norme sulla contabilità dello Stato per quanto concerne le procedure di acquisto, di esecuzione e pagamento delle forniture.

All'articolo 14, per il caso che sia necessario disporre sullo stanziamento di cui trattasi ordini di accreditamento a favore dei dirigenti degli uffici periferici con sede nelle Regioni a statuto speciale, è previsto che sia elevato a 60 milioni il limite di cui agli articoli 56 e 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Il Ministro del lavoro, in considerazione della situazione venutasi a creare in Campania e Puglia a seguito delle note vicende, è venuto nella determinazione, anche a motivo della esigenza di accelerare le procedure relative, di predisporre un piano di interventi speciali in materia di formazione professionale e di cantieri di lavoro per la Campania e per la Puglia (articoli 7 e 8), considerato anche che, in base alle norme in vigore (decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10) sono rimaste di competenza dello Stato sia la istituzione dei cantieri di lavoro che gli interventi straordinari di formazione nella ipotesi di nuovi insediamenti industriali, di riconversione e di riorganizzazione di aziende.

In particolare, restando di competenza delle Regioni la gestione della formazione professionale, questo intervento si attua attraverso l'assistenza ed il finanziamento, mediante l'erogazione di contributi alle Regioni interessate e d'intesa con esse, di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale.

Il finanziamento, pertanto, dell'attività sia dei cantieri di lavoro che dei corsi di formazione, viene effettuato utilizzando la quota statale del Fondo dell'addestramento professionale dei lavoratori (FAPL) per quanto riguarda i compiti spettanti al Ministero del lavoro.

Tenendo conto delle esigenze che sono a fondamento degli interventi, occorre pertanto incrementare detta quota con un contributo straordinario di 13 miliardi, ripartiti in ragione di lire 5.000 milioni per il 1973 e lire 8.000 milioni per il 1974.

Per gli adempimenti di competenza del Ministero dei lavori pubblici (fornitura di materiali per i cantieri di lavoro) sono stanziati rispettivamente lire 1.000 milioni nel 1973 e lire 1.000 milioni nel 1974.

Mentre per la Campania il piano degli interventi è già stato predisposto dal Ministero del lavoro, per la Puglia è in atto la preparazione del piano relativo.

La carenza, anche per scarsa manutenzione, degli impianti depurativi e di trattamento dei rifiuti solidi urbani e la inadeguatezza delle reti idriche interne e fognarie sono state ritenute cause concorrenti della insorgenza e della diffusione della recente infezione colerica e delle altre malattie infettive segnalate soprattutto nei grandi agglomerati urbani del Mezzogiorno.

Allo scopo di provvedere con la necessaria urgenza alla eliminazione di questa pericolosa causa di inquinamento e per prevenire ulteriori manifestazioni morbose, si è ritenuto con l'articolo 9 di predisporre un intervento straordinario, autorizzando la Cassa per il Mezzogiorno ad attuare a suo totale carico la costruzione, l'adeguamento ed il ripristino di impianti depurativi e di trattamento dei rifiuti solidi urbani, di reti idriche interne e fognarie nei Comuni che, per popolazione e per impossibilità di natura finanziaria o tecnico-amministrativa, non ne siano in grado. Si è contemporaneamente esaminata la possibilità di porre a carico della « Cassa » alcuni interventi straordinari nel settore delle reti fognanti in comuni superiori a 75 mila abitanti, intervento per i

quali erano già disponibili i progetti esecutivi.

Questo intervento potrà essere effettuato con immediatezza perchè riguarda la realizzazione di quegli impianti per i quali sono già stati redatti progetti esecutivi.

Da sottolineare, altresì, la facoltà attribuita alla Cassa di ripristinare impianti di depurazione e di smaltimento dei rifiuti solidi già esistenti ma non funzionanti, in modo da migliorare anche in questo settore la situazione igienico-sanitaria delle zone considerate.

Per il parere delle Regioni, per le direttive e la vigilanza sugli enti incaricati di eseguire le opere e per il modo di realizzarle si è fatto richiamo a disposizioni già vigenti dell'attuale legislazione sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

L'attuazione di questi interventi comporta una spesa di lire 99.000 milioni ripartita in più anni finanziari.

Poichè l'infezione colerica che si è recentemente manifestata ha posto in luce in Campania, Sardegna e — soprattutto — in Puglia gravi deficienze sotto il profilo igienico-sanitario nella edilizia scolastica, l'articolo 10 autorizza un finanziamento straordinario da erogare sotto forma di contributo alle Amministrazioni comunali e provinciali, mediante la assegnazione alle Regioni stesse della somma, rispettivamente, di lire 500 milioni, 4.500 milioni e 1.000 milioni.

Lo stesso articolo 10 consente inoltre la utilizzazione dei fondi disponibili ai sensi dell'articolo 27 della legge 28 luglio 1967, n. 641, sulla edilizia scolastica per l'acquisto di aule mobili da assegnare in proprietà alle tre Regioni.

Con l'articolo 15 è autorizzata la utilizzazione negli esercizi successivi delle somme che non fosse stato possibile impiegare entro il 31 dicembre 1973 e ciò anche in considerazione dell'approssimarsi della scadenza dell'anno finanziario.

Infine l'articolo 16 contiene le disposizioni finanziarie per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del decreto per gli anni 1973 e 1974.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, recante interventi a favore delle popolazioni dei Comuni interessati dalla infezione colerica dell'agosto e settembre 1973.

ALLEGATO

Decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 novembre 1973.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di disporre interventi a favore delle popolazioni dei comuni interessati dalla infezione colerica dell'agosto e settembre 1973;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per l'interno, per il lavoro e la previdenza sociale, per la pubblica istruzione, per la sanità, per la marina mercantile, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

DECRETA:

## Art. 1

*(Contributi e sovvenzioni ai comuni)*

È autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'erogazione di contributi e sovvenzioni a favore dei comuni, da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno e per la sanità, compresi nelle zone di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, le cui popolazioni abbiano risentito particolari pregiudizi economici in conseguenza della infezione colerica dell'agosto-settembre 1973, per le più urgenti sistemazioni delle opere igieniche e per provvidenze contingenti attinenti a servizi comunali e provinciali.

Detta somma è iscritta sul capitolo 1181 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno in ragione di lire 3.000 milioni per il 1973 e di lire 2.000 milioni per il 1974.

## Art. 2

*(Interventi assistenziali)*

È autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per provvedere ad immediati interventi assistenziali di carattere straordinario nei comuni di cui al precedente articolo 1.

Detta somma è assegnata per lire 2.500 milioni ad incremento del capitolo 2539 e per lire 500 milioni ad incremento del capitolo 2540 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1973.

## Art. 3

*(Contributi alle imprese di coltivazione e raccolta di molluschi eduli)*

A favore delle imprese, regolarmente autorizzate alla coltivazione e raccolta di molluschi eduli lamellibranchi e di altri frutti di mare, nei cui confronti sono stati adottati od eseguiti provvedimenti di rimozione o distruzione degli impianti in virtù della ordinanza ministeriale 4 settembre 1973,

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 5 settembre 1973, è corrisposto un contributo, a fondo perduto, per un ammontare non superiore a lire un milione.

L'ammontare del contributo è determinato dal capo del compartimento marittimo competente per territorio, il quale provvede su domanda in carta libera degli interessati, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La domanda deve contenere l'indicazione dell'ammontare dei danni subiti.

I richiedenti devono dichiarare, nella stessa domanda, sotto la propria responsabilità, se hanno percepito altri contributi per la stessa occasione ed il loro ammontare.

## Art. 4

*(Sussidi ai lavoratori)*

Ai lavoratori dipendenti alla data del 4 settembre 1973 dalle imprese che, per effetto del provvedimento di cui al precedente articolo, hanno interrotto la propria attività è corrisposto un sussidio fino a lire 300.000.

L'ammontare del sussidio è determinato dal capo compartimento marittimo competente per territorio su domanda in carta libera degli interessati, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nella domanda devono essere indicati tutti gli elementi idonei ad accertare l'attività svolta dagli interessati.

I richiedenti devono dichiarare nella domanda stessa, sotto la propria responsabilità, se hanno percepito altri sussidi per la stessa occasione ed il loro ammontare.

## Art. 5

*(Interventi assistenziali da parte della Marina mercantile)*

Per la corresponsione di sussidi ai lavoratori, diversi da quelli considerati nell'articolo 4 del presente decreto, che hanno subito l'interruzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'ordinanza del Ministro per la sanità del 4 settembre 1973, lo stanziamento del capitolo 1110 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1973 è aumentato di lire 1.000 milioni.

## Art. 6

*(Misure profilattiche)*

È autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni per far fronte alle urgenti necessità profilattiche della prevenzione contro il colera.

Detta somma è iscritta nel capitolo 1141 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità in ragione di lire 3.000 milioni per il 1973 e di lire 6.000 milioni per il 1974.

## Art. 7

*(Cantieri di lavoro)*

Nei comuni delle regioni Campania e Puglia possono essere istituiti speciali cantieri di lavoro e di rimboschimento, da affidare in gestione alle amministrazioni comunali e ad altri enti pubblici, per l'esecuzione in via prioritaria di opere di sistemazione delle strade, dei litorali marini, di reti idriche e fognanti, nonché di risanamento igienico.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale predispone il relativo programma sulla base delle proposte degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione competenti per territorio.

In deroga alle vigenti disposizioni, le proposte possono essere corredate soltanto da un preventivo di spesa e da una sommaria relazione redatta, secondo la natura dei lavori, dall'ufficio provinciale del genio civile o dall'ispettorato ripartimentale delle foreste.

Restano, comunque, ferme le attribuzioni di competenza del Ministero dei lavori pubblici in materia di cantieri di lavoro.

## Art. 8

*(Formazione professionale)*

Al finanziamento occorrente per l'istituzione dei cantieri di lavoro di cui al precedente articolo 7 e per lo svolgimento dei programmi di attività addestrative di carattere straordinario promosse nelle regioni Campania e Puglia, lo Stato concorre con un contributo straordinario di lire 15.000 milioni.

Tale contributo, occorrente per gli adempimenti di cui al precedente comma, è assegnato, nella misura di lire 13.000 milioni, al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ad incremento della quota statale. Detta somma sarà iscritta sul capitolo n. 5030 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ragione di lire 5.000 milioni per il 1973 e di lire 8.000 milioni per il 1974.

Agli allievi che frequentano i corsi di formazione professionale di cui al presente articolo è corrisposta una indennità giornaliera di frequenza nella misura di lire 3.000.

Detti corsi sono orientati a consentire agli inoccupati l'inserimento nei settori terziario, della edilizia e della metalmeccanica.

Per gli adempimenti di competenza del Ministero dei lavori pubblici di cui all'articolo 7 è assegnata la somma di lire 2.000 milioni. Detta somma è iscritta sul capitolo n. 5460 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1.000 milioni per il 1973 e di lire 1.000 milioni per il 1974.

## Art. 9

*(Interventi straordinari della Cassa del Mezzogiorno)*

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di intesa con le regioni, può autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno ad attuare, a suo totale carico, interventi straordinari inerenti alla costruzione, adeguamento e ripristino di impianti di depurazione e di trattamento dei rifiuti solidi urbani, di reti idriche interne e fognarie, nei comuni con popolazione superiore ai 75.000 abitanti, per realizzare, con procedura d'urgenza, progetti esecutivi già disponibili.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può, altresì, autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno ad assumere a proprio carico gli oneri ai quali i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti devono far fronte per gli interventi di cui sopra, ove i comuni stessi si trovino nella impossibilità di garantire in tutto o in parte con le sovraimposte fondiarie i mutui occorrenti ed i lavori siano stati ammessi a contributo statale, ai sensi degli articoli 3 e 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni, o a contributi regionali, nonché, sentite le regioni, a sostituirsi ai comuni nella realizzazione delle opere quando sussistano motivi di ordine tecnico-amministrativo per i quali non siano in grado di provvedervi.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno impartisce alla Cassa ed agli altri organi ed enti competenti le direttive per la rapida attuazione degli interventi e vigila sugli adempimenti.

Anche nei casi di ripristino di opere, si applica il disposto dell'articolo 33, terzo comma, del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.



## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ai fini degli interventi di cui al presente articolo la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata, a partire dalla entrata in vigore del presente decreto-legge, ad assumere, in eccedenza alla propria dotazione, impegni per l'importo di lire 99.000 milioni.

Ai suddetti impegni si farà fronte mediante l'iscrizione nello stato di previsione del Ministero del tesoro degli anni 1975, 1976, 1977 e 1978 dello stanziamento rispettivamente di lire 26.000 milioni, lire 26.000 milioni, lire 24.000 milioni e lire 23.000 milioni.

## Art. 10

*(Edilizia scolastica)*

Sono autorizzati gli stanziamenti di lire 1.000 milioni da assegnare alla regione Campania in ragione di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1973 e di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1974; di lire 500 milioni da assegnare alla regione Sardegna in ragione di lire 250 milioni per l'anno finanziario 1973 e di lire 250 milioni per l'anno finanziario 1974; di lire 4.500 milioni da assegnare alla regione Puglia in ragione di lire 2.250 milioni per l'anno finanziario 1973 e di lire 2.250 milioni per l'anno finanziario 1974, per interventi urgenti di carattere igienico sanitario negli edifici scolastici.

Dette somme sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni 1973 e 1974.

I fondi di cui all'articolo 27 della legge 28 luglio 1967, n. 641, possono essere utilizzati, altresì, entro il limite di lire 3.000 milioni, per l'acquisto, anche in deroga alle vigenti disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, di aule mobili da assegnare in proprietà alle regioni Campania, Puglia e Sardegna.

Le regioni provvederanno alla destinazione delle aule ai singoli comuni, restando a carico di esse i conseguenti oneri di manutenzione e di eventuali successivi smontaggi, trasporto e messa in opera in comune diverso da quello originario.

## Art. 11

*(Corresponsione dei contributi alle imprese di coltivazione e di raccolta di molluschi eduli ed ai lavoratori)*

I contributi ed i sussidi di cui ai precedenti articoli 3 e 4 saranno corrisposti dalle capitanerie di porto a seguito di ordinativi di pagamento tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento, dell'importo massimo di lire 60 milioni, che il Ministero della marina mercantile è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 è autorizzata la spesa di lire 300.000.000 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, per l'anno 1973.

Per la concessione dei sussidi di cui all'articolo 4 è autorizzata la spesa di lire 700.000.000 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, per l'anno 1973.

## Art. 12

*(Deroghe alle procedure ordinarie per l'acquisto di materiale profilattico)*

Per gli acquisti da effettuare con i fondi di cui al precedente articolo 6 il Ministro per la sanità può provvedere a trattativa privata fino ad un importo non superiore a lire 500 milioni per ciascun contratto, alla cui stipulazione si può procedere in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6,

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7, 8 (secondo comma) e, limitatamente al parere del Consiglio di Stato, agli articoli 9, 13 e 15 (secondo comma) del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

All'esecuzione dei contratti stipulati ai sensi del comma precedente può provvedersi anche prima del visto e della registrazione dei relativi decreti di approvazione da parte della Corte dei conti.

Qualora, per motivi di urgenza, si sia verificata la necessità di procedere all'immediato acquisto di materiale di pronto impiego, e non sia stato possibile stipulare i relativi contratti, il Ministro per la sanità provvede con atti di riconoscimento di debito ai quali si applicano le deroghe di cui ai precedenti commi.

## Art. 13

*(Materiale profilattico e sanitario)*

Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano all'acquisto, conservazione e distribuzione di vaccini, di medicinali, di presidi medico-chirurgici e affini, di mezzi e materiali tecnici di immediato impiego per fronteggiare situazioni sanitarie di emergenza o per potenziare le capacità ricettive degli ospedali allo scopo di assicurare il ricovero e la cura di persone colpite da malattie infettive.

## Art. 14

*(Ordini di accreditamento)*

Il Ministro per la sanità è autorizzato ad emettere sui fondi di cui al precedente articolo 6 ordini di accreditamento a favore dei medici e dei veterinari provinciali delle regioni a statuto speciale fino alla concorrenza dell'importo di lire 60 milioni, in deroga agli articoli 56 e 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

## Art. 15

*(Impiego delle somme stanziare nel 1973)*

Le somme non impiegate nell'anno 1973 potranno essere impegnate nell'anno successivo.

## Art. 16

*(Norme finanziarie)*

All'onere di lire 20.000 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto-legge in ciascuno degli anni 1973 e 1974 si provvede con le entrate derivanti dal prelevamento di corrispondenti importi dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato « Ministero del tesoro, conto speciale per il ripiano delle gestioni mutualistiche e per l'avvio della riforma sanitaria ».

I suddetti importi saranno reintegrati al predetto « conto speciale per il ripiano delle gestioni mutualistiche e per l'avvio della riforma sanitaria » a valere sulle disponibilità recate dal provvedimento riguardante la concessione del condono fiscale.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Art. 17

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1973

LEONE

RUMOR — TAVIANI — BERTOLDI  
— Malfatti — GUI —  
PIERACCINI — DONAT-CATTIN  
— GIOLITTI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI